

E.prot DVA-2014-0010147 del 09/04/2014

Oggetto: intervento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto centrale solare termodinamica Flumini Mannu ltd in località Riu Porcus-Su Pranu – Comuni di Decimoputzu e Villasor (CA).

Io sottoscritto Dallari Romano nato a Serramazzone (Mo) il 26.08.1957 e residente a Vallermosa (Ca) in Piazza Repubblica n° 68,

PREMESSO CHE

con istanza pubblicizzata sul quotidiano regionale La Nuova Sardegna in data 29 novembre 2013 è stato avviato il **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** relativo al **progetto di centrale solare termodinamica a concentrazione Flumini Mannu ltd**, avente sede legale a Londra (Bow Road, 221) e sede fiscale a Macomer (Corso Umberto I, 226), nelle località **Riu Porcus, Su Pranu**, nei Comuni di **Decimoputzu e Villasor (CA)**, interessante ben **269 ettari** (potenza complessiva lorda **55 MWe**). Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; vista la estrema vicinanza dell'impianto al territorio dove risiedo e dove è prevista la costruzione di un altro impianto simile con torre centrale di 205 mt. ed una estensione di 137 ha (a circa 5 km in linea d'aria); ritenendo assurdo il consumo di terra agricola (che produce ottimo cibo) per destinarla ad una assurda produzione energetica (peraltro in eccesso per i nostri consumi) oggetto solo di fortissima speculazione, che porterebbe al degrado irreversibile delle terre agricole oggetto dell'impianto in questione, mi sento in dovere di fare mia la proposta del Gruppo di intervento Giuridico di Cagliari sostenendo le seguenti

OSSERVAZIONI


* sotto il profilo giuridico:

- in precedenza, riguardo ad analogo progetto ubicato sostanzialmente nel medesimo sito, con **deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013**, si è concluso il **procedimento di verifica di assoggettabilità** con la decisione di svolgere il successivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza regionale**;

- il progetto in argomento, relativo a una **centrale solare termodinamica a concentrazione** interessante ben **269 ettari** con potenza complessiva lorda **55 MWe**, viene inopinatamente assoggettato a **procedimento di V.I.A. di competenza nazionale** in quanto viene fatto ricadere nell'ipotesi di **"Installazioni relative a centrali termiche e ad altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW"** termici (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., allegato II alla parte seconda, punto 2);

- il sopra indicato **inquadramento** appare **palesamente errato** a meno che non si voglia dar credito a quanto riportato dall'autorevole Quotidiano economico **Il Sole 24 Ore**, nelle edizioni del 27 novembre 2013 ("Sardegna, il futuro in 24 scatoloni": <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-27/sardegna-futuro-24-scatoloni-065207.shtml?uuid=AB3Uk3f>; "Sul solare la Sardegna si gioca un pezzo di futuro": <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-27/sul-solare-sardegna-si-gioca-pezzo-futuro-064711.shtml?uuid=ABHvc3f>) e del 2 ottobre 2013 ("Un miliardo bloccato nei cassetti": <http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-10-02/miliardo-bloccato-cassetti-065339.shtml?uuid=Ab7fdCil>), tutti di Cristina Casadei, dove si riferisce, in estrema sintesi, che il progetto in argomento rientrerebbe in un più ampio "programma" artatamente considerato quale unico intervento: il **Gruppo Angelantoni** in sinergia con la giapponese **Chiyoda Corporation** avrebbe avviato il progetto **Archimede Solar Energy (ASE)**, società che si propone la realizzazione di ben **quattro centrali solari termodinamiche a concentrazione** per complessivi **389 Megawatt termici**: a **Flumini Mannu**, fra **Villasor e Decimoputzu** (55 MW elettrici di potenza, 269 ettari interessati), a **Campu Giavesu**, in Comune di **Cossoine** (50 MW elettrici di potenza, 160 ettari interessati), nei terreni agricoli fra **Giave e Bonorva** (50 MW elettrici di potenza, 235 ettari interessati), nelle campagne di Gonnosfanadiga (50 MW elettrici, 211 ettari interessati). Vi sarebbe un **miliardo di euro di investimenti** e 5 mila posti di lavori diretti e indiretti calcolati in base a criteri sconosciuti;

- in realtà, tutti questi **progetti di centrali solari termodinamiche a concentrazione** sono già stati sottoposti singolarmente a rispettiva **procedura di verifica di assoggettabilità** (direttiva n. 2011/92/UE, art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., art. 31 della legge regionale n. 1/1999 e s.m.i., deliberazione Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, allegato B) di competenza regionale, su proposta di soggetti



imprenditoriali diversi (soprattutto la EnergoGreen Renewables s.r.l., controllata dalla Fintel Energia Group s.p.a.). Tutte le rispettive procedure di verifica di assoggettabilità si sono concluse con la decisione di far svolgere, con i dovuti approfondimenti, la successiva e vincolante **procedura di V.I.A.**, sempre di **competenza regionale**, proprio per il pesante impatto sull'ambiente e le risorse del territorio interessato;

- è palese che trattasi di progetti relativi a siti distanti centinaia di chilometri l'uno dall'altro, risultando concretamente impossibile considerarli un "progetto unico" per evidenti ragioni di carattere fisico. In ogni caso, nel presente procedimento di V.I.A. è preso in considerazione l'unico sito di Villazor-Decimoputzu, per cui, anche a voler accettare l'assurda ipotesi del "progetto unico", ci si troverebbe davanti alla mancata considerazione unitaria dei quattro siti individuati al fine di verificarne gli impatti cumulativi, come da giurisprudenza costante (vds. in particolare Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);

- se, invece, si ricade nell'ipotesi del "programma o piano" unitario concernente quattro progetti di centrali solari termodinamiche a concentrazione, allora deve esser sottoposto a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

- la valutazione ambientale strategica – V.A.S., prevista dalla direttiva n. 2001/42/CE, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull'ambiente e le varie componenti ambientali (vds. anche T.A.R. Marche, sez. I, 4 marzo 2010, n. 100; T.A.R. Campania, NA, sez. I, 14 aprile 2008, n. 2135) ed è disciplinata nell'ordinamento nazionale dagli artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

- la conclusione del procedimento di V.A.S. è precedente e vincolante all'approvazione definitiva ed all'efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati. Infatti, "la valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma" (art. 11, comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). E ancora, "La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione" (art. 11, comma 3°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), come da giurisprudenza (vds. T.A.R. Lombardia, BS, sez. I, 14 dicembre 2009, n. 2568). Fondamentale è la fase della consultazione del pubblico con le specifiche modalità (art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.);

- si ricorda, inoltre, che "la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge" (art. 11, comma 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.);

- si deve, purtroppo, prendere atto della mancata pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto, del progetto medesimo e del relativo studio di impatto ambientale (S.I.A.) sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ancora alla data odierna del 3 gennaio 2014 (vds. <http://www.va.minambiente.it/home.aspx>), in violazione dell'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., inficiando conseguentemente la corretta possibilità di visione, esame, elaborazione di atti di "osservazioni" da parte del pubblico per il periodo di tempo di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di V.I.A. sui prescritti Quotidiani;

- nell'area è presente il **Rio Gora Manna**, rientrante nell'elenco delle acque pubbliche (regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i.), quindi le relative fasce spondali dei mt. 150 sono tutelate con **vincolo paesaggistico** (art. 142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), analogamente alle sponde dei corsi d'acqua **Canale Riu Nou, Gora S'Acqua Frisca, Riu Porcus**, tutelate dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per effetto dell'art. 17, comma 3°, lettera h, delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del **piano paesaggistico regionale** (P.P.R. – 1° stralcio costiero), esecutivo con D.P.Re. 7 settembre 2006, n. 82. Inoltre, avendo nelle aree tutelate con il vincolo paesaggistico piena efficacia immediata e cogente il P.P.R., si ricorda che, per le aree individuate dal P.P.R. come a **utilizzazione agro-forestale**, l'art. 29 delle N.T.A. vieta "...trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico...";

- le aree interessate, ricadenti nei territori comunali di Decimoputzu e di Villazor (ben 269 ettari) appaiono rientrare in "zona agricola E" dei rispettivi vigenti strumenti urbanistici comunali. Si ricorda, in proposito, che nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale come quella in progetto. E' pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica "possono essere

ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici" (art. 12, comma 7°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.), tuttavia, secondo l'art. 13 bis della legge regionale n. 4/2009 e s.m.i., l'art. 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 (direttive per le zone agricole, criteri per l'edificazione nelle zone agricole) e l'indirizzo giurisprudenziale costante, **nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse** (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non attività di produzione energetica di tipo industriale - come quella in progetto - slegata da attività agricole in esercizio nel sito. Sarebbe logica la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende agricole presenti nell'area;

*** sotto il profilo ambientale:**

- il **progetto prevede il radicale stravolgimento del paesaggio e del suolo agricolo interessati**, come già evidenziato dalla **deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013**, conclusiva del **procedimento di verifica di assoggettabilità** relativo ad analogo progetto sul medesimo sito, nello specifico:

" la distribuzione spaziale del complesso di specchi costituisce di fatto una sostituzione totale dell'attuale paesaggio agrario, con una notevole modifica degli elementi geografici caratteristici, come le sponde dei corsi d'acqua vincolati e i compluvi presenti all'interno del lotto;*

** le colture agrarie di tipo estensivo, prive di barriere visuali, rendono l'ampia distesa di specchi notevolmente impattante da numerosi campi visuali;*

** non si tiene conto dell'andamento piano-altimetrico del sito, dove si prevede di installare gli specchi, generando una modificazione orografica su una estensione notevole di territorio;*

** alterazione della morfologia naturale dei luoghi e irreversibili interferenze con gli elementi caratteristici dell'area agricola interessata;*

** notevole impatto sull'uso del suolo e di natura paesaggistica, considerati anche gli effetti cumulativi con altri impianti similari proposti nelle aree circostanti, non presi peraltro in considerazione nella documentazione presentata;*

** necessità di opere di sistemazione altimetrica, che per quanto definite 'non ingenti', non sono state definite con un rilievo morfologico adeguato che consenta di stimare con sufficiente precisione i quantitativi di terre e rocce da scavo da movimentare;*

** rilevanti impatti sulla risorsa suolo, peraltro non presi in considerazione. Si fa presente a questo proposito che l'area d'intervento ha storicamente una forte attitudine all'uso agricolo, e che gli impatti su tale risorsa necessitano di una valutazione approfondita, supportata da analisi in situ, che il proponente non ha affrontato";*

- il **consumo idrico** stimato risulta pari a **150.000 metri cubi annui**, ma appare sottostimato in quanto per centrali solari termodinamiche aventi potenza complessiva 50 Mwe sembrerebbe di circa **50.000 metri cubi di acqua al mese**, destinati soprattutto al sistema di raffreddamento ibrido aria/acqua e al lavaggio degli specchi.

Pertanto,

CHIEDE

- che le sopra descritte "osservazioni" vengano motivatamente (artt. 24, commi 4° e 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.) considerate nell'ambito del presente **procedimento di valutazione di impatto ambientale - V.I.A.**;
- che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. dichiari l'**improcedibilità dell'istanza** ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni a causa dell'**incompetenza** dell'Amministrazione preposta al procedimento di V.I.A., nonché della **mancata pubblicazione contestuale** all'avviso al pubblico del progetto e dello studio di impatto ambientale sul **sito istituzionale web** previsto (<http://www.va.minambiente.it/home.aspx>);
- che venga comunicato al domicilio eletto il nominativo del **responsabile del procedimento** (artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, 8 e ss. della legge regionale n. 40/1990).

Si ringrazia per l'attenzione prestata.

Firma
Dell'è Romano